



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA  
DEL PAESAGGIO**

## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione**

1. L'Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP), di cui allo Statuto approvato a Roma il 23 gennaio 1981, e precedentemente denominata "Associazione Italiana degli Architetti del Giardino e del Paesaggio", di cui all'atto costitutivo sottoscritto a Roma il 23 marzo 1950, adotta il seguente Statuto.

### **Art. 2 - Sede**

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Firenze.  
2. La sua sede legale è presso la sede della Associazione.

### **Art. 3 - Finalità**

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) contribuisce a promuovere la formazione, le attività scientifico-culturali, di informazione, di aggiornamento professionale dei propri iscritti e di ricerca nel campo dell'Architettura del Paesaggio.
- b) contribuisce al miglioramento della conoscenza, conservazione attiva, tutela e promozione dei valori del paesaggio;
- c) contribuisce a qualificare e promuovere la professione dell' "Architetto del paesaggio".
- d) L'Associazione è membro di IFLA International Federation of Landscape Architects e di IFLA Europe (regione europea di IFLA).

### **Art. 4 - Patrimonio ed entrate della Associazione**

1. Patrimonio - Il patrimonio dell'Associazione è unico, indivisibile e finalizzato al raggiungimento delle finalità statutarie ed è costituito dalle somme in denaro, dagli avanzi di gestione e dai beni mobili e immobili di cui

la Associazione, direttamente o tramite le proprie Sezioni Territoriali, venga a qualsiasi titolo in possesso.

2. Entrate - Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote annuali di iscrizione all'Associazione e versamenti volontari degli iscritti;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue finalità;
- d) elargizioni e donazioni, contributi e finanziamenti a qualsiasi titolo effettuati da terzi.

Tutti i versamenti sono a fondo perduto.

### **Art. 5 - Soci**

Possono essere ammesse in qualità di Socio dell'Associazione le persone fisiche che possiedono titoli di studio e competenze professionali in materia di architettura del paesaggio o comunque conformi allo scopo dell'Associazione, quali meglio indicati nel Regolamento, che ne facciano domanda e che sottoscrivano l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni del presente statuto e del Regolamento.

I Soci sono anche iscritti ad IFLA e IFLA Europe.

Ciascun Socio possiede parità di diritti e solo ai Soci spetta il diritto di elettorato sia attivo che passivo e di esercizio unitario di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I Soci hanno diritto a richiedere copia integrale dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione.

L'attività dell'Associazione si informa ad una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Fermo restando quanto sopra, possono essere ammessi all'Associazione le ulteriori seguenti categorie di iscritti:

- *Onorari*: persone fisiche che hanno svolto in modo meritevole ed esemplare attività nel campo delle scienze, delle arti e della letteratura in difesa dell'Architettura del Paesaggio e dei valori dell'ambiente.

- *Cultori*: coloro che, anche in mancanza dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, comunque condividano le finalità dell'Associazione, sono informati ed abbiano interesse a partecipare alle attività della Associazione.

- *Studenti*: iscritti ad un corso di laurea che condividono le finalità dell'Associazione, richiedono di essere informati e di partecipare alle attività della Associazione.

- *Sostenitori*: Enti pubblici e privati, aziende, imprese e persone fisiche che mediante elargizioni e donazioni contribuiscono alle finalità e all'attività dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Iscrizione all'Associazione**

La domanda di iscrizione all'Associazione come Socio, Cultore, Studente e Sostenitore va presentata al Segretario Nazionale e l'accettazione è deliberata dal Consiglio di Presidenza.

La nomina degli Onorari viene deliberata dalla Direzione Nazionale.

L'entità del contributo per l'iscrizione all'Associazione è deliberata dalla Direzione Nazionale.

#### **Art. 7 - Obblighi degli iscritti**

1. Gli iscritti ad AIAPP sono tenuti:

a) alla più stretta osservanza di quanto stabilito nello Statuto, nel Regolamento e nelle Norme Deontologiche;

b) al pagamento delle quote annuali di Associazione, qualora dovute, entro i termini e con le modalità indicati nel Regolamento.

#### **Art. 8 - Scioglimento individuale del rapporto associativo**

Il rapporto associativo si scioglie, limitatamente al singolo iscritto, per:

a) recesso;

b) morosità nel pagamento della quota associativa, fermo restando l'addebito e l'irripetibilità del versamento;

c) perdita dei requisiti di ammissione di cui al

primo comma del precedente l'art. 5;

d) radiazione deliberata dal Consiglio di Presidenza. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile;

e) decadenza ed esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio di Presidenza; ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Regolamento, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Presidenza su proposta dei probiviri, previa convocazione e audizione dell'interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di esclusione per causa diversa dalla morosità l'associato può ricorrere all'arbitro di cui in calce al presente statuto; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio di Presidenza.

#### **Art. 9 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio di Presidenza;

c) la Direzione Nazionale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Collegio dei Probi Viri.

#### **Art. 10 - Assemblea generale**

1. **Composizione** - L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

#### **2. Tipologie dell'Assemblea Generale:**

##### Ordinaria:

viene convocata per il normale esercizio delle

sue funzioni e precisamente:

- a) delinea le direttive generali della Associazione;
- b) elegge e revoca il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probi Viri;
- c) approva e delibera sulle modifiche al Regolamento e alle norme deontologiche;
- d) discute ed approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo e preventivo nazionale, da restare depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea;

*Straordinaria:*

delibera in merito alle modificazioni dello statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla conseguente devoluzione del patrimonio dell'Associazione; essa, a richiesta del Consiglio di Presidenza, è verbalizzata da Notaio.

**3. Convocazione e ordine del giorno**

- a) L'Assemblea Generale ha luogo almeno una volta l'anno e comunque entro e non oltre il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
- b) L'Assemblea viene convocata dal Presidente indicando il luogo, il giorno e l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, e l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare, almeno trenta giorni prima della riunione a tutti gli aventi diritto.
- c) L'Assemblea può essere convocata dalla maggioranza del Consiglio di Presidenza, oppure da almeno un decimo dei Soci qualora ne venga fatta richiesta motivata.
- d) L'Assemblea può essere convocata dal Collegio dei Probi Viri entro i trenta giorni successivi, verificata l'impossibilità della formazione di un nuovo Consiglio di Presidenza, dalla decadenza del Consiglio di Presidenza, oppure per la avvenuta cessazione del Presidente.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata con avviso da inviare a tutti gli aventi diritto di voto per mezzo di lettera

raccomandata spedita almeno trenta giorni prima dell'adunanza ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi nel medesimo termine, purché siano stati iscritti nel Registro dei soci, a richiesta degli stessi ed a tale scopo, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica; nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

**4. Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia in forma Ordinaria che Straordinaria (salvo quanto in seguito previsto per lo scioglimento dell'Associazione) è validamente costituita qualora in prima convocazione sia intervenuta, anche per delega, almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.

**5. Votazioni**

- a) L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati, salvo il diverso tipo di maggioranza necessaria nel caso di scioglimento dell'Associazione.
- b) Il voto per corrispondenza è ammesso nei casi indicati nel Regolamento.

**6. Deleghe**

- a) Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, esercitabile anche mediante delega scritta formalmente espressa e non contenente limitazioni.
- b) La delega può essere conferita solamente ad altro Socio, purché non appartenente al Consiglio di Presidenza.
- c) Ciascun Socio non può farsi portatore di più di tre deleghe.

**7. Presidenza e Segreteria dell'Assemblea**

- a) L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questo, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio di Presidenza o da altro Socio.
- b) La Segreteria dell'Assemblea Generale è

tenuta dal Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Socio designato dal Presidente della Assemblea.

#### **8. Verbale**

Di ogni seduta dell'Assemblea Generale dovrà essere redatto il verbale a cura del Segretario o, ove intervenuto, da un Notaio.

#### **Art. 11 - Consiglio di Presidenza**

**1. Composizione** - Il Consiglio di Presidenza è composto da sette soci:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Tre Consiglieri.

**2. Attribuzioni** - Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione ed assolve le seguenti funzioni:

- a) gestisce l'Associazione secondo gli indirizzi degli Organi statutari;
- b) elegge tra i propri membri, nel corso della prima riunione da tenersi entro trenta giorni dall'elezione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) delega il Segretario e il Tesoriere all'esercizio della firma, rispettivamente, per gli atti amministrativi e per quelli economici e finanziari di valenza nazionale e internazionale;
- d) delega il Vice Presidente e i tre Consiglieri secondo gli assi tematici dell'Associazione, con particolare riferimento a Organizzazione Associativa, Professione, Formazione e Cultura, Comunicazione;
- e) delibera in merito alle domande di iscrizione;
- f) delibera la decadenza degli iscritti;
- g) approva la costituzione di nuove Sezioni Territoriali e lo scioglimento di quelle già costituite;
- h) discute ed approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio preventivo nazionale e il rendiconto consuntivo nazionale consolidato, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- i) coordina e indirizza l'attività del Delegato IFLA, che partecipa alle riunioni del Consiglio

di Presidenza senza diritto di voto.

#### **3. Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, per la approvazione del bilancio consuntivo consolidato e del bilancio preventivo nazionale da sottoporre alla Assemblea Generale.

La convocazione dovrà essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo (sulla base di quanto scelto e comunicato direttamente dagli aventi diritto) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso d'urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

#### **4. Validità delle riunioni**

- a) Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito qualora vi partecipi la maggioranza dei membri del Consiglio, con obbligo di presenza per il Presidente ed il Segretario. Non sono consentite deleghe tra Consiglieri.
- b) Il Consiglio di Presidenza è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 3, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono anche essere svolte con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che: a) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari

oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**5. Cessazione e integrazione dei membri del Consiglio di Presidenza** - In caso di cessazione di un membro del Consiglio di Presidenza, subentra il primo dei non eletti: in tal caso il Consiglio provvederà ad una nuova elezione delle cariche interne al Consiglio stesso.

**6. Votazioni** - Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

**7. Verbale** - Di ogni seduta del Consiglio di Presidenza dovrà essere tenuto un verbale a cura del Segretario.

#### **Art. 12 - Presidente**

1. Il Presidente assolve le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione e dà esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Presidenza, salvo la delega sia conferita espressamente ad altri Consiglieri;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio di Presidenza e la Direzione Nazionale;
- c) ha la facoltà di compiere, in casi eccezionali atti di straordinaria amministrazione: in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Presidenza per la ratifica del suo operato;
- d) ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente.

#### **Art. 13 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente assiste il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di necessità.

#### **Art. 14 - Segretario**

1. Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

- a) è responsabile delle attività esecutive dell'Associazione;
- b) esercita, su delega del Consiglio di Presidenza, la firma per gli atti amministrativi;
- c) trasmette agli iscritti le convocazioni;
- d) redige i verbali delle riunioni di Assemblea Generale, di Consiglio di Presidenza e di Direzione Nazionale,
- e) aggiorna il Registro degli iscritti.

#### **Art. 15 - Tesoriere**

1. Al Tesoriere sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- b) esercita, su delega del Consiglio di Presidenza, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
- c) riscuote le quote annuali di iscrizione;
- d) si occupa della tenuta dei libri contabili;
- e) predispone, in base ai bilanci di Sezione pervenuti, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo nazionale, accompagnandoli da idonea relazione.

Il Tesoriere è tenuto a trasmettere i bilanci annuali al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio di Presidenza, per l'esame e l'approvazione, in tempo utile affinché questi organi sociali possano esaminarli ed approvarli entro il 31 maggio di ogni anno.

#### **Art. 16 - Direzione Nazionale**

##### **1. Composizione:**

- a) membri del Consiglio di Presidenza;
- b) Presidenti delle Sezioni Territoriali o loro delegati;
- c) il Direttore responsabile della Rivista "Architettura del paesaggio" o un delegato del comitato di Redazione.
- d) Delegato IFLA.

**2. Attribuzioni** - La Direzione Nazionale è l'organo di collegamento tra l'Associazione e il Consiglio di Presidenza ed assolve le seguenti funzioni:

- a) supporta il Consiglio di Presidenza nell'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- b) stabilisce la linea editoriale della rivista con il Direttore;
- c) stabilisce le strategie di comunicazione dell'Associazione;

- d) stabilisce l'entità delle quote di iscrizione;
- e) determina l'entità e le modalità della ripartizione delle quote alle Sezioni Territoriali;
- f) nomina il Delegato IFLA;
- g) nomina il Direttore responsabile della Rivista "Architettura del Paesaggio".

### **3. Convocazione della Direzione Nazionale**

- a) La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri della Direzione stessa. La convocazione è effettuata mediante idonea forma di comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) La Direzione Nazionale è validamente costituita qualora vi partecipi la maggioranza dei suoi membri. Le riunioni della Direzione Nazionale possono anche essere svolte in teleconferenza.

**4. Votazioni** - La Direzione Nazionale delibera a maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto; non sono consentite deleghe tra i suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti**

#### **1. Composizione**

- a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci.
- b) Il membro supplente subentra in caso di cessazione di un membro effettivo.

**2. Attribuzioni** - Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve le seguenti funzioni:

- a) verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri;
- b) entro il 31 maggio di ogni anno sottopone ad analisi e approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo nazionale redatti e trasmessi dal Tesoriere Nazionale;
- d) elabora una relazione in merito al rendiconto consuntivo e al bilancio preventivo nazionale, trasmettendola al Segretario in

tempo utile perché essa possa essere letta e discussa durante il Consiglio di Presidenza che sarà convocato entro il 31 maggio di ogni anno per l'approvazione preliminare dei bilanci nazionali.

**3. Cessazione e integrazione dei membri del Collegio** - In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Collegio, subentra il membro supplente che dura in carica per il medesimo residuo periodo.

### **Art. 18 - Collegio dei Probi Viri**

**1. Composizione** - Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che diano garanzia di moralità e imparzialità. In caso di cessazione di un membro del Collegio subentra il primo dei non eletti.

**2. Attribuzioni** - Il Collegio dei Probi Viri assolve le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza del presente Statuto, del Regolamento, della legislazione vigente in materia;
- b) si pronuncia sulla rispondenza del comportamento degli iscritti con quanto prescritto dalle Norme Deontologiche;
- c) si pronuncia in merito ai ricorsi sui provvedimenti di decadenza per motivi diversi dalla morosità.

**3. Intervento** - L'intervento del Collegio dei Probi Viri avviene in seguito a:

- a) richiesta dell'Assemblea Generale;
- b) richiesta del Consiglio di Presidenza;
- c) segnalazione, suffragata da prove, da parte di un Socio.

### **Art. 19 - Elenchi degli iscritti**

1. È facoltà dell'Assemblea istituire, su proposta della Direzione Nazionale, elenchi di esperti, di specialisti o categorie di iscritti.

### **Art. 20 - Sezioni**

**1. Costituzione** - Le Sezioni sono costituite su base territoriale. Per la costituzione di una Sezione è necessario che i Soci siano almeno in numero di dieci. Le modalità e le procedure per la loro costituzione sono riportate nel Regolamento.

**2. Attribuzioni** - Le Sezioni assolvono le seguenti funzioni:

- a) rappresentano l'Associazione nei contesti territoriali di competenza;
- b) promuovono e partecipano ad iniziative culturali coerentemente con le finalità dell'Associazione;
- c) eleggono il Consiglio di Sezione;
- d) presentano ed approvano, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti annualmente dal Tesoriere e ne inviano copia al Tesoriere Nazionale;
- e) informano la Direzione Nazionale e l'Assemblea Generale in merito alle proprie attività.

### **3. Organi di Sezione:**

- a) Assemblea;
- b) Consiglio.

**4. Organizzazione delle Sezioni** - Le Sezioni eleggono il Consiglio di Sezione e organizzano liberamente la propria struttura interna e le attività, in coerenza con quanto deliberato per le cariche e attività nazionali.

**5. Assemblea di Sezione** - 1. Composizione - L'Assemblea di Sezione è composta dai Soci appartenenti ad una Sezione in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dagli altri iscritti che partecipano come uditori. La convocazione è effettuata, dal Presidente di Sezione, mediante idonea forma di comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno il venti per cento dei Soci.

**6. Consiglio di Sezione** - Il Consiglio di Sezione è composto da:

- a) un Presidente;
  - b) un Segretario;
  - c) un Tesoriere;
- può essere integrato con uno due vice presidenti.

a) Il Consiglio è l'organo esecutivo della Sezione ed assolve le seguenti funzioni:

- gestisce la Sezione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea di Sezione;

- elegge entro trenta giorni dall'elezione, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, uno o due eventuali Vice Presidenti;

- delega il Segretario e/o il Tesoriere all'esercizio della firma, rispettivamente, per gli atti amministrativi e le operazioni economiche e finanziarie di valenza territoriale;

- discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo di Sezione predisposti annualmente dal Tesoriere per l'approvazione dei bilanci da parte dell'Assemblea di Sezione.

b) In caso di cessazione di un membro del Consiglio di Sezione, subentra il primo dei non eletti, in tal caso il Consiglio provvederà ad una nuova elezione delle cariche interne al Consiglio stesso.

**7. Presidente** - Il Presidente di Sezione rappresenta la Sezione e la gestisce in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea di Sezione. Convoca e presiede l'Assemblea di Sezione e il Consiglio di Sezione; partecipa alla Direzione Nazionale.

**8. Vice Presidente** - svolge le attività per cui è delegato e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni.

**9. Segretario** - Il Segretario di Sezione è responsabile delle attività esecutive della Sezione.

**10. Tesoriere** - Il Tesoriere di Sezione assolve le seguenti funzioni:

- a) amministra le finanze della Sezione;
- b) predispone annualmente e presenta al Consiglio e all'Assemblea di Sezione i bilanci consuntivi e preventivi di Sezione, accompagnandoli da idonea relazione; il Tesoriere di Sezione, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea di Sezione e comunque entro il 15 aprile di ogni anno, ed è tenuto a trasmettere tale documentazione contabile al Tesoriere Nazionale.

### **11. Patrimonio ed entrate delle Sezioni**

Per il perseguimento delle proprie finalità, ogni Sezione dispone delle seguenti entrate:

- percentuale delle quote annuali degli iscritti

afferenti alla Sezione;

- contributi per attività specifiche;
- elargizioni a qualsiasi titolo ad essa erogate.

### **12. Rendiconto consuntivo e bilancio preventivo di Sezione**

1. Gli esercizi della Sezione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno e previa approvazione del Consiglio di Sezione, è convocata l'Assemblea di Sezione per l'approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo di Sezione.

### **13. Scioglimento della Sezione**

1. Lo scioglimento di una Sezione è deliberato dalla Direzione Nazionale.

### **Art. 21 - Durata delle cariche sociali**

1. I Soci eletti nelle cariche sociali nazionali e di sezione durano in carica tre anni, non possono ricoprire più di una carica sociale e sono rieleggibili una sola volta, consecutivamente, per la stessa carica sociale.

2. In caso di eccezionale circostanza tutte le cariche sociali possono essere prorogate per un massimo di dodici mesi su proposta della Direzione Nazionale. La proroga va ratificata dall'Assemblea Nazionale.

### **Art. 22 - Compensi e Rimborsi**

Le attività dei Soci, inerenti alla carica sociale che ricoprono, o che sono stati delegati a compiti specifici, si intendono svolte a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi ricoperti.

### **Art. 23 - Avanzi di Gestione**

1. All'Associazione e alle Sezioni Territoriali è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione e le Sezioni Territoriali hanno l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse

direttamente connesse.

### **Art. 24 - Variazioni allo Statuto**

1. Proposte di variazione - Ogni proposta di variazione, emendamento o aggiunta allo Statuto dovrà essere motivata e non in contrasto con le finalità dell'Associazione e potrà essere presa in esame se presentata dal Consiglio di Presidenza oppure da almeno cinquanta Soci con diritto di voto.

La proposta da parte dei Soci dovrà essere presentata al Consiglio di Presidenza con formale richiesta inviata al Presidente dell'Associazione tramite posta elettronica certificata.

2. Adozione in Assemblea:

a) le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

b) le proposte non accolte non potranno essere ripresentate prima di un anno dalla presentazione.

### **Art. 25 - Regolamento**

1. Il Regolamento è elaborato a cura della Direzione Nazionale e costituisce il documento che riporta le modalità di funzionamento e le procedure che riguardano la vita dell'Associazione.

2. Gli articoli del Regolamento devono essere approvati dall'Assemblea Generale.

3. Per quanto riguarda l'attuazione del presente Statuto si fa riferimento al Regolamento.

### **Art. 26 - Scioglimento della Associazione**

1. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto in sede di Assemblea Straordinaria, previo inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno della riunione.

2. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire soltanto su decisione favorevole dei tre quarti dei Soci.

3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge



23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 27 - Clausola Compromissoria**

1. Qualunque controversia sorta come conseguenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad un arbitrato irrituale.

2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile territorialmente competente in riferimento alla sede ufficiale dell'Associazione.

**Art. 28 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.